

L'Avv. (omissis), con PEC indirizzata a questo Consiglio il 20 aprile 2020, alla quale è seguito il sollecito del 3 novembre 2020, ha premesso di rappresentare una parte, risultata soccombente in giudizio, alla quale è stato notificato un atto di precetto e che la stessa parte ne rifiuta il pagamento per la quota relativa all'I.V.A. ritenendola non dovuta fintanto che non le sarà esibita la fattura del collega avversario a dimostrazione del suo regime fiscale.

Su tale presupposto l'istante formula il quesito per conoscere il corretto comportamento deontologico relativamente alla possibilità di richiedere, al "collega di controparte o alla controparte medesima", la copia di una fattura nonché se sia dovere della parte vittoriosa esibire copia della fattura alla parte soccombente.

Il Consiglio

- udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice della Struttura Deontologia, oggi assente

osserva

Preliminarmente il Consiglio evidenzia che l'Avv. (omissis) formulò identico quesito deontologico, limitando in quel caso l'istanza alla sola richiesta di esibizione della fattura al collega controparte, in data 10 febbraio 2016, poi reiterata il 31 marzo 2016. La domanda fu dichiarata inammissibile dal Consiglio "attesa l'estraneità della materia rispetto alla disciplina della deontologia forense".

Nonostante il tempo trascorso, la richiesta formulata dall'istante è ancora oggi estranea alla competenza del Consiglio.

In ogni caso, il Consiglio, nei limiti di quanto di sua competenza e limitatamente alla nuova domanda inerente alla possibilità di richiedere l'esibizione della fattura "alla controparte medesima", rammenta che ai sensi dell'art. 41 Codice Deontologico Forense (Rapporti con la parte assistita da collega) "l'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. [...] L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per

richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni e decadenze”.

Per quanto concerne le problematiche fiscali proposte dall'istante e nell'interesse dei colleghi, il Consiglio rammenta che è obbligo dell'avvocato conformare la propria attività al prevalente dovere del rispetto della legge e della verità ex art. 50 C.D.F., che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale. È pertanto obbligo dell'avvocato creditore applicare ai compensi professionali le eventuali maggiorazioni derivanti dal suo regime fiscale in essere al momento della effettiva percezione delle somme.

Si richiama, inoltre, il dettato dell'art. 16, comma 1, C.D.F. secondo cui “l'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia”, e che la Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l'avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente”.

Poiché il fondamento del diritto al rimborso dell'I.V.A. a favore della parte vittoriosa nei riguardi di quella soccombente è integrato dalla sentenza di condanna, e non dall'istituto tributario della rivalsa - il quale opera limitatamente al rapporto negoziale del mandato conferito dall'assistito al proprio legale -, l'eventuale contestazione in merito alla debenza del tributo relativamente al quale si richiede il pagamento potrà essere fatta valere nelle opportune sedi giudiziarie.

ritiene

che l'istante, sulla base dei principi e dei riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole chiave : artt. 16 e 50 CDF: pagamento spese di lite - regime IVA - richiesta a controparte